





**IN ALTERNATIVA, IN ASSENZA DELLA DITTA COSTRUTTRICE (*barrare la casella*):**

**I LAVORI SARANNO ESEGUITI IN PROPRIO DIRETTAMENTE DAL PROPRIETARIO**

IL RICHIEDENTE  
.....

<p style="text-align: center;"><b><u>TIPOLOGIA D'INTERVENTO</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> NUOVA COSTRUZIONE</p> <p><input type="checkbox"/> ADEGUAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> MIGLIORAMENTO</p> <p><input type="checkbox"/> RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE</p> <p><input type="checkbox"/> PIU' INTERVENTI CONTEMPORANEI</p> <p><input type="checkbox"/> ALTRO</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>TIPOLOGIA STRUTTURALE</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> STRUTTURA IN MURATURA</p> <p><input type="checkbox"/> STRUTTURA INTELAIATA</p> <p><input type="checkbox"/> STRUTTURA IN PANNELLI PORTAN.</p> <p><input type="checkbox"/> STRUTTURA IN LEGNO</p> <p><input type="checkbox"/> SISTEMA OMOLOGATO</p> <p><input type="checkbox"/> MISTO STRUTTURA IN C.A./MURATURA./METALLICA.</p> <p><input type="checkbox"/> ALTRO .....</p>
<p><b>IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO</b></p> <p>.....</p>	<p><b>IL PROGETTISTA STRUTTURALE</b></p> <p>.....</p>

NOTA INFORMATIVA:

**ELENCO RELATIVO ALLE OPERE DI CUI ALL'ARTICOLO 11 C.2 LETTERA C**

SI RIPORTANO GLI ALLEGATI A E B DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1661/2009 IN MERITO ALLE CATEGORIE DI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E OPERE INFRASTRUTTURALI LA CUI FUNZIONALITA' DURANTE GLI EVENTI SISMICI ASSUME RILIEVO FONDAMENTALE PER LE FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE ED ELENCO CATEGORIE DI EDIFICI E OPERE INFRASTRUTTURALI CHE POSSONO ASSUMERE RILEVANZA IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE COLLASSO

***Allegato A***

**Categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.**

**A1 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA STATALE**  
Tutte quelle di cui all'elenco A del decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 "Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003, recante Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" (pubblicato sulla G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003).

- A2 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA REGIONALE**
- A2.1 - STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE**
- A2.1.1 - Sedi della regione, delle province, dei comuni e delle comunità montane**
- A2.1.1.2 - Agenzia regionale di protezione civile, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)**
- A2.1.3 - Centri funzionali e di coordinamento di protezione civile (es. DI.COMA.C, COR, CCS, COM, COC, CUP, ecc.)**
- A2.1.4 - Strutture regionali, provinciali e comunali, adibite all'attività logistica per il personale, i materiali e le attrezzature; edifici destinati all'informazione e all'assistenza alla popolazione individuati nei piani provinciali di protezione civile**
- A2.1.5 - Altre strutture individuate nei piani provinciali di protezione civile**
- A2.2 - STRUTTURE SANITARIE**
- A2.2.1 - Ospedali e strutture sanitarie dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione**

**A2.2.2** - Edifici e presidi sanitari locali ospitanti funzioni e attività connesse con la gestione dell'emergenza e del 118

### **A2.3 - OPERE INFRASTRUTTURALI**

**A2.3.1** - Strutture connesse con l'approvvigionamento, il deposito e la distribuzione dell'acqua potabile (es. impianti di potabilizzazione, dighe, serbatoi ecc.)

**A2.3.2** - Strutture connesse con la produzione, il deposito, il trasporto e la grande distribuzione di materiali combustibili e di energia elettrica, di importanza critica, individuati nei piani provinciali di protezione civile, nonché strutture connesse agli impianti di cogenerazione al servizio di insediamenti urbani e di aree produttive (sono escluse le reti)

**A2.3.3** - Strutture destinate alle comunicazioni e alla trasmissione di dati e informazioni per la gestione dell'emergenza, individuate nei piani provinciali di protezione civile (sono escluse le reti)

**A2.3.4** -Ponti e opere d'arte significative annesse alle strade classificate di tipo A e B ai sensi del D.Lgs 285/1992 e s.m, costituenti la rete viaria di interesse regionale

**A2.3.5** - Ponti e opere d'arte appartenenti a reti ferroviarie regionali di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, individuate nei piani provinciali di protezione civile

**A2.3.6** - Stazioni aeroportuali, eliporti, porti, stazioni marittime e grandi stazioni ferroviarie individuate nei piani provinciali di protezione civile

**A2.3.7** - Altre opere infrastrutturali individuate nei piani provinciali di protezione civile

### **Allegato B**

#### **Categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso**

#### **B1 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA STATALE**

Tutte quelle di cui all'elenco B del decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 "Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003, recante Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" (pubblicato sulla G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003).

#### **B2 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA REGIONALE**

##### **B2.1 - STRUTTURE CON AFFOLLAMENTI SIGNIFICATIVI**

**B2.1.1** - Scuole di ogni ordine e grado; centri di formazione professionale

**B2.1.2** - Servizi educativi per l'infanzia

**B2.1.3** - Strutture universitarie

**B2.1.4** - Strutture fieristiche, ricreative, culturali e per lo spettacolo (quali cinema, teatri, auditorium, sale convegni e conferenze, discoteche, musei, biblioteche) con capienza superiore a 100 persone <sup>(1)</sup>

**B2.1.5** - Stadi ed impianti sportivi, dotati di tribune anche mobili con capienza superiore a 100 persone <sup>(2)</sup>

**B2.1.6** - Chiese ed edifici aperti al culto

**B2.1.7** - Residenze socio assistenziali, case di riposo e ogni altra struttura sanitaria con presenza di degenze

**B2.1.8** - Mercati coperti, esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita al dettaglio superiore a 1.500 mq

##### **B2.2 - OPERE INFRASTRUTTURALI**

**B2.2.1** - Ponti sulle strade provinciali e comunali privi di valide alternative la cui interruzione provochi situazioni di emergenza (interruzioni prolungate del traffico verso insediamenti produttivi e/o abitativi)

**B2.2.2** - Stazioni e infrastrutture ferroviarie di competenza regionale, stazioni tramviarie, dei bus e della metropolitana

**B2.2.3** - Dighe, invasi artificiali con sbarramenti, individuati nei piani provinciali di protezione civile

##### **B2.3 - STRUTTURE CON ATTIVITA' PERICOLOSE PER L'AMBIENTE**

**B2.3.1** - Stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del DLgs n. 334 del 17 agosto 1999, individuati nei piani provinciali di protezione civile

**B2.3.2** - Altre strutture individuate nei piani provinciali di protezione civile (quali discariche, inceneritori, impianti di trattamento delle acque reflue) il cui collasso può determinare gravi conseguenze in termini di danni ambientali

<sup>(1)</sup> Riferimento per la capienza (100 persone) art.1 del D.M. 19/08/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo."

<sup>(2)</sup> D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" artt. 1, 15 e 20